



COMUNE DI URBINO

Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITA' TELEMATICA

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 32 DEL 10 MAGGIO 2022**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

INDICE

- 1. Art.1 Oggetto**
- 2. Art.2 Principi e criteri**
- 3. Art.3 Requisiti tecnici**
- 4. Art.4 Convocazione**
- 5. Art.5 Partecipazione alle sedute**
- 6. Art.6 Accertamento del numero legale**
- 7. Art.7 Svolgimento delle sedute**
- 8. Art.8 Sedute in forma mista**
- 9. Art.9 Regolazione degli interventi**
- 10. Art.10 Votazioni**
- 11. Art.11 Votazioni a scrutinio segreto**
- 12. Art.12 Verbali**
- 13. Art.13 Sedute della Giunta Comunale, delle Commissioni consiliari e dei
capigruppo consiliari**
- 14. Art. 14 Protezione dei dati personali**
- 15. Art. 15 norme finali**

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

***Art. 1
Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audio conferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio comunale. Per quanto concerne le sedute in forma mista di cui al successivo articolo 8 i singoli membri potranno fare richiesta di collegarsi telematicamente almeno 6 ore prima dell'avvio della seduta tramite e-mail al Presidente del Consiglio comunale, il quale, valutate le motivazioni, dichiarerà l'eventuale accettazione e informerà gli altri componenti ad inizio di seduta. Di norma, salvo casi eccezionali che verranno valutati ed, eventualmente, autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale, ciascun componente del Consiglio comunale può richiedere di collegarsi telematicamente per non più di n. 2 sedute consecutive.
2. Il presente regolamento si applica anche alle sedute della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari e dei Capigruppo consiliari, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

***Art. 2
Principi e criteri***

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e, ove non vi siano impedimenti, sono registrate in formato audio-video e trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune e mediante i social network. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta comunale e le riunioni della Conferenza dei capigruppo secondo quanto previsto, per queste ultime, all'articolo 13.

Per le riunioni delle Commissioni consiliari si applica quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento generale del Consiglio comunale.

In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza. I file audio-video delle registrazioni sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e attraverso le piattaforme dei social media.

b) trasparenza: si realizza mediante l'accessibilità, per i componenti del Consiglio, gli Assessori, il Consigliere aggiunto che rappresenta gli studenti universitari di cui all'art 9 dello Statuto comunale, ai documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione.

Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 **Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità, per tutti i componenti dell'organo collegiale, di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- g) ove necessario la garanzia della segretezza delle sedute
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto comunale e dal Regolamento generale del Consiglio comunale. L'avviso di convocazione è inviato anche al Segretario comunale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza.

5. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8 purchè il collegamento sia realizzato dallo stesso luogo per l'intera seduta e quindi da una postazione fissa.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari o della Conferenza dei Capigruppo consiliari, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Per quanto concerne la videocamera la stessa non potrà essere disattivata per tutta la seduta salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sala consiliare nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale o suo sostituto nonché l'eventuale pubblico nel caso di sedute pubbliche.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori, per un tempo non superiore a 15 minuti, per consentire l'effettiva partecipazione del/i Consigliere/i impossibilitato/i per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta non può proseguire per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato, non superiore a 30 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative eventuali conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osserva quanto stabilito dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta

o il Presidente del Consiglio devono provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere effettuato un nuovo appello nominale, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'effettuazione della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11 **Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
3. Il presente regolamento relativamente alle sedute per le quali è prevista la votazione a scrutinio segreto non trova applicazione nel caso in cui la piattaforma non preveda la possibilità di garantire l'espressione del voto in maniera tale da rendere non riconducibile il voto al soggetto che lo ha espresso.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista (ibrida), e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
 2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
 3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti ed è conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.
- Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13
Sedute della Giunta comunale, delle commissioni consiliari e dei capigruppo consiliari

1. Le sedute della Giunta comunale sono segrete, pertanto non si procede a registrazione audio e video.
2. Il Presidente della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione che presiede.
3. Le convocazioni alle sedute della Giunta comunale, delle commissioni consiliari e dei capigruppo consiliari possono avvenire con le modalità di cui all'art.4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

4. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies comma 2 lettera f) del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.

Art. 15
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto è fatto espresso rinvio a quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale e dallo Statuto comunale in quanto applicabili.